

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

■ **OGGETTO: BONUS MOBILI: SPESE PER L'ARREDO DEGLI IMMOBILI RISTRUTTURATI**

Ai contribuenti che fruiscono della detrazione prevista dall'art. 16-bis del TUIR, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, è riconosciuta una detrazione¹, pari al 50 per cento delle spese sostenute, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero edilizio (c.d. Bonus mobili). In questa scheda riepiloghiamo l'agevolazione.

BONUS MOBILI: SPESE PER L'ARREDO DEGLI IMMOBILI RISTRUTTURATI	
PREMESSA	La detrazione cd. Bonus mobili è stata da ultimo prorogata dalla Legge di bilancio 2026². Il beneficio è previsto anche per le spese documentate sostenute negli anni 2024, 2025 e 2026, con massimale di spesa agevolabile non superiore a 5.000 euro. Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022, i grandi elettrodomestici devono essere di classe non inferiore ♦ alla classe A per i forni, ♦ alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, ♦ alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.  Per le spese sostenute nell'anno 2025 per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, il beneficio spetta a condizione che il predetto acquisto sia stato effettuato in connessione con lavori di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2024 (anno precedente all'acquisto).
A CHI SPETTA LA DETRAZIONE	La detrazione spetta anche al contribuente che abbia sostenuto solo una parte delle spese relative all'intervento edilizio o che abbia pagato solo il compenso del professionista o gli oneri di urbanizzazione.  Attenzione va prestata al fatto che se le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio sono state sostenute, ad esempio, soltanto da uno dei coniugi e quelle per l'arredo dall'altro, il Bonus mobili per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici non spetta a nessuno dei due.

¹ introdotta dall'art. 16, comma 2, del decreto-legge n. 63 del 2013

² art. 1, comma 22, legge n. 199 del 30 dicembre 2025

	Si ricorda che, qualora si usufruisca del cosiddetto "contributo elettrodomestici"³ lo stesso non è cumulabile con altre agevolazioni o benefici, anche di natura fiscale, come il bonus mobili, riferiti ai medesimi costi ammissibili
CONDIZIONI PER USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE	La detrazione è collegata agli interventi, anche realizzati in economia: ◆ di manutenzione ordinaria, di cui alla lett. a) dell'art. 3 del TUE, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale; ◆ di manutenzione straordinaria, di cui alla lett. b) dell'art. 3 del TUE, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali; ◆ di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lett. c) dell'art. 3 del TUE, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali; ◆ di ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d) dell'art. 3 del TUE, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali; ◆ necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza; ◆ di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, di cui alle lett. c) e d) dell'art. 3 del TUE, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedano entro diciotto mesi (fino al 31.12.2014 erano sei mesi) dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile (Circolare 18.09.2013 n. 29/E, paragrafo 3.2). Per beneficiare del Bonus mobili è, pertanto, necessario che l'intervento sull'abitazione sia riconducibile almeno alla manutenzione straordinaria, come per esempio: ◆ gli interventi finalizzati all'utilizzo di fonti rinnovabili di energia, quale l'installazione di una stufa a pellet o di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili ◆ l'installazione o l'integrazione di un impianto di climatizzazione invernale e estiva a pompa di calore; ◆ la sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell'impianto di riscaldamento Si ricorda che dal 2025 non sono più detraibili le spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili (caldaie a condensazione e generatori d'aria

³ di cui all'art. 1, comma 107, della legge n. 207 del 30 dicembre 2024

	calda a condensazione, alimentati a combustibili fossili). Pertanto, non è più possibile fruire del Bonus mobili in connessione all'effettuazione dei predetti interventi. Non possono, invece, essere compresi tra gli interventi che danno diritto all'ulteriore detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici: ◆ La realizzazione di posti auto o box pertinenziali; ◆ gli interventi volti all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, tranne nel caso in cui siano anche inquadrabili tra gli interventi edilizi di cui al citato art. 3, comma 1, lett. a), b), c), e d), del TUE; ◆ gli interventi per i quali si usufruisce delle detrazioni spettanti per interventi finalizzati al risparmio energetico, Eco bonus, (per esempio, l'installazione di pannelli solari, la sostituzione impianti di climatizzazione invernale, la riqualificazione energetica di edifici esistenti). Il sostenimento delle spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici può essere antecedente al pagamento delle spese per la ristrutturazione dell'immobile, a condizione che i lavori siano stati già avviati. La data di inizio lavori (ad esempio, data SCIA) deve essere, quindi, anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l'arredo dell'abitazione. Per i lavori edili avviati dal 28 maggio 2022 di importo complessivo superiore a 70.000 euro la detrazione spetta se nell'atto di affidamento dei lavori, stipulato a partire dal 27 maggio 2022, è indicato che detti interventi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La mancata indicazione del contratto collettivo nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori non comporta il mancato riconoscimento della detrazione, purché tale indicazione sia presente nell'atto di affidamento e il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva rilasciata dall'impresa attestante il contratto collettivo utilizzato nell'esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura emessa.
INTERVENTI SU PARTI COMUNI	La fruizione del Bonus mobili a seguito di interventi edilizi su parti comuni di edifici residenziali, compresi quelli di manutenzione ordinaria, spetta a condizione che i mobili acquistati siano finalizzati all'arredo delle parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, ecc.) e non all'arredo della propria unità immobiliare.
LIMITI	La detrazione spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute e per l'anno 2025 è calcolata su un importo massimo di euro 5.000 , indipendentemente dall'ammontare delle spese sostenute per gli interventi di

	recupero del patrimonio edilizio. Il predetto limite è correlato ad ogni singola unità immobiliare oggetto di "ristrutturazione", comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune oggetto dell'intervento. Al contribuente che esegue gli interventi su più unità immobiliari il diritto alla detrazione è riconosciuto più volte. Nel caso di interventi di recupero edilizio che comportino l'accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un'unica unità abitativa, per l'individuazione del limite di spesa per l'acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici, vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all'inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori. Dal 1° gennaio 2025 gli oneri e le spese, considerati complessivamente, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro sono ammessi in detrazione fino a un determinato ammontare. Tale importo va calcolato moltiplicando un "importo base" (che decresce all'aumentare del reddito complessivo) per un coefficiente (diverso, a seconda della presenza del nucleo familiare di figli fiscalmente a carico). Ai fini del computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese che è possibile portare in detrazione, con riferimento alle spese detraibili in più annualità, rilevano solo le rate di spesa riferite a ciascun anno. Sono esclusi dal predetto computo gli oneri relativi alle rate delle spese detraibili sostenute fino al 31 dicembre 2024. La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto ed è fruita in 10 quote annuali di pari importo. A differenza di quanto avviene per le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce né in caso di decesso del contribuente né in caso di cessione dell'immobile oggetto di intervento di recupero. Ciò anche nel caso in cui, con la cessione dell'immobile, vengano trasferite all'acquirente le restanti rate della detrazione delle spese di recupero del patrimonio edilizio. Il contribuente può, tuttavia, continuare a fruire delle quote di detrazione non utilizzate anche se l'abitazione oggetto di ristrutturazione edilizia è ceduta prima che sia trascorso l'intero periodo per usufruire del beneficio.
TIPOLOGIE DI BENI AGEVOLABILI	L'agevolazione spetta per l'acquisto, anche se effettuato all'estero, di mobili e grandi elettrodomestici aventi determinate classi di efficienza energetica. Il beneficio è rivolto unicamente alle spese sostenute per l'acquisto di mobili o grandi elettrodomestici nuovi. A titolo esemplificativo, tra i "mobili" oggetto di agevolazione rientrano: ◆ letti, ◆ armadi, ◆ cassettiere, ◆ librerie,

- ◆ scrivanie,
- ◆ tavoli,
- ◆ sedie,
- ◆ comodini,
- ◆ divani,
- ◆ poltrone,
- ◆ credenze
- ◆ nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione in quanto costituiscono un necessario completamento dell'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.

Ai fini dell'individuazione dei "grandi elettrodomestici", in assenza di diverse indicazioni nella disposizione agevolativa, costituiva utile riferimento l'elenco meramente esemplificativo e non esaustivo di cui all'allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 15. A seguito della relativa abrogazione da parte del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, occorre fare ora riferimento all'Allegato II di tale decreto legislativo nel quale rientrano:

- ◆ Grandi apparecchi di refrigerazione
- ◆ Frigoriferi
- ◆ Congelatori
- ◆ Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito degli alimenti
- ◆ Lavatrici
- ◆ Lavasciuga e Asciugatrici
- ◆ Lavastoviglie
- ◆ Apparecchi per la cottura-Piani cottura
- ◆ Stufe elettriche
- ◆ Piastre riscaldanti elettriche
- ◆ Forni e Forni a microonde
- ◆ Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione degli alimenti
- ◆ Apparecchi elettrici di riscaldamento
- ◆ Radiatori elettrici
- ◆ Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare stanze, letti e mobili per sedersi
- ◆ Ventilatori elettrici

	◆ Apparecchi per il condizionamento come definiti dalle disposizioni di attuazione della direttiva 2002/40/CE dell'8 maggio 2002 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei forni elettrici per uso domestico ◆ Altre apparecchiature per la ventilazione, l'estrazione d'aria e il condizionamento. Nell'importo delle spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, sempreché le spese stesse siano state sostenute con le modalità di pagamento tracciabili.
MODALITA' DI PAGAMENTO	Per fruire della detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici i contribuenti devono eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali; in questo caso, non è necessario utilizzare il modello (soggetto a ritenuta) appositamente predisposto da banche e Poste SPA per le spese di ristrutturazione edilizia. È consentito, inoltre, effettuare il pagamento degli acquisti di mobili o di grandi elettrodomestici mediante carte di credito o carte di debito, ma non tramite assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. La detrazione è ammessa anche nel caso di mobili e grandi elettrodomestici acquistati con il finanziamento a rate a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con le medesime modalità sopra indicate e il contribuente abbia copia della ricevuta del pagamento. A seconda della tipologia di pagamento scelta, la spesa deve considerarsi sostenuta: ◆ nel caso del bonifico, nel momento stesso in cui viene dato ordine di pagamento alla banca dell'effettuazione dello stesso; ◆ nel caso di pagamento con carte di credito e debito, il giorno di utilizzo della carta (evidenziato nella ricevuta di avvenuta transazione) e non il giorno di addebito sul conto; ◆ nel caso di pagamento tramite finanziamento, nell'anno di effettuazione del pagamento da parte della finanziaria. Le stesse modalità devono essere osservate per il pagamento delle spese di trasporto e montaggio dei beni.
DOCUMENTI DA CONSERVARE	Ai fini della detrazione deve essere conservata la documentazione attestante l'effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.

	Lo scontrino che riporta il codice fiscale dell'acquirente, unitamente all'indicazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati, è equivalente alla fattura. Lo scontrino che non riporta il codice fiscale dell'acquirente può comunque consentire la fruizione della detrazione se contiene l'indicazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati ed è riconducibile al contribuente titolare della carta di debito, carte di credito, in base alla corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo, data e ora). Qualora le fatture d'acquisto dei mobili siano intestate ad un coniuge ed il bonifico sia ordinato dall'altro coniuge, analogamente a quanto consentito per la detrazione spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis del TUIR, l'agevolazione spetta a colui che ha effettivamente sostenuto la spesa (fermo restando il rispetto delle altre condizioni richieste), ma occorre annotare sulla fattura che la spesa è stata sostenuta da chi intende fruire della detrazione.
TRASMISSIONE ALL'ENEA DEI DATI RELATIVI ALL'ACQUISTO DI ELETTRODOMESTICI	L'art. 1, comma 3, della legge n. 205 del 2017 prevede la trasmissione per via telematica all'ENEA, a decorrere dal 1° gennaio 2018, dei dati relativi a taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio con riferimento ai quali spetta la detrazione dall'imposta lorda che comportano risparmio energetico, nonché per l'acquisto di elettrodomestici di classe non inferiore alla F, nonché A per i forni, e per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica. La trasmissione delle informazioni relative agli interventi deve essere effettuata attraverso un sito web dedicato entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. La mancata o tardiva trasmissione delle informazioni non comporta la perdita del diritto alla detrazione in commento.
RIEPILOGO	Per beneficiare del Bonus mobili nel 2026 è necessario che l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici nuovi sia collegato a interventi di recupero edilizio iniziati dal 1° gennaio 2025. La detrazione è pari al 50% della spesa sostenuta, entro il limite massimo di 5.000 euro per ciascuna unità immobiliare, comprese le spese di trasporto e montaggio, ed è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. I pagamenti devono essere effettuati con bonifico, carta di credito o di debito, mentre non sono ammessi contanti e assegni. Il contribuente deve conservare le fatture o gli scontrini idonei a identificare i beni acquistati, la documentazione del pagamento e la prova della data di inizio dei lavori. Per i grandi elettrodomestici soggetti all'obbligo deve inoltre essere effettuata la comunicazione all'ENEA, fermo restando che l'omessa o tardiva trasmissione non determina la perdita della detrazione.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
Distinti saluti